

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 13/11/2025

FATTO

1. Parte ricorrente afferma che, in data 26 maggio 2024, la propria madre era deceduta. Quest'ultima era cointestataria del conto corrente n. ***26, intrattenuto presso l'Intermediario, insieme a un'altra figlia, dunque sorella del Ricorrente. Tuttavia, afferma il Ricorrente, tale cointestazione era esclusivamente "formale", dal momento che il conto era stato sempre e unicamente alimentato dalle somme personali della *de cuius*, unica ad operare sul conto.

2. Parte ricorrente riferisce, ancora (v. reclamo), di essersi recata, in data 11 giugno 2024, presso una filiale dell'Intermediario, per chiedere il documento di sussistenza bancaria del conto corrente anzidetto, e conoscere gli adempimenti necessari. L'Intermediario rispondeva che, per rilasciare il documento, occorreva la consegna della prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il 26 giugno 2024, il Ricorrente consegnava *brevi manu* in filiale a un dipendente dell'Intermediario la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con l'elenco degli eredi. Il dipendente affermava, però, che per il rilascio del documento di sussistenza, si sarebbe dovuto procedere a un "*censimento da svolgersi dal vivo e presso l'istituto bancario*".

Il 1° luglio 2024, il Ricorrente si recava presso la filiale. In questa occasione apprendeva che la dichiarazione di sussistenza era stata già consegnata, in data 14 giugno 2024 (ossia, prima della

consegna della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) a un'altra coerede, poi rientrata nella sua residenza in altra Regione.

Il 2 luglio 2024, il Ricorrente chiedeva nuovamente di ricevere altra copia del documento di sussistenza, richiesta poi reiterata telefonicamente, nei giorni successivi.

In conclusione, Parte ricorrente lamenta che, fino a quella data, l'Intermediario non gli avesse consegnato la dichiarazione di sussistenza, consegnata solamente agli altri coeredi, peraltro prima della trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. In data 1° agosto 2024, l'Intermediario trasmetteva quanto richiesto, comunicando che, alla data del decesso della correntista, il conto presentava un saldo attivo di € 69.805,93.

Il Ricorrente lamenta che l'Intermediario non avrebbe provveduto al blocco dell'operatività del conto, ma avrebbe, anzi consentito, in data 8 luglio 2024, un giroconto di € 34.904,96, pari al 50% del saldo attivo, a favore dell'altra cointestatario del conto, sorella del Ricorrente.

4. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, precisando le seguenti conclusioni: *“si chiede che l'importo di cui codesta banca ha autorizzato la movimentazione, trattandosi di conto intestato ad un soggetto deceduto ed alimentato unicamente dalla pensione di questi, sia immediatamente riaccreditato sul conto della de cuius (...), ripristinando il saldo esistente alla data del decesso, al fine di consentire il regolare svolgimento delle pratiche successive. Si chiede altresì di conoscere le generalità del responsabile che ha autorizzato una tale operazione, ovvero che non ha vigilato sull'applicazione delle disposizioni in materia, affinché lo stesso sia sottoposto alle previste azioni di responsabilità. Si chiede la consegna della documentazione afferente al conto ed inopinatamente non consegnata all'avente diritto. Si riserva di riferire l'evento ai competenti Organismi di vigilanza”*.

5. Si costituiva l'Intermediario, ribadendo la legittimità della propria condotta, dal momento che, come riconosciuto dallo stesso Ricorrente e come risultava documentalmente, il conto era cointestato, con firma disgiunta. Pertanto, stante la presunzione di contitolarità per quote uguali tra i cointestatori, l'Intermediario aveva proceduto al blocco del 50% del saldo (imposto dalla normativa fiscale, a tutela del pagamento delle imposte di successione), mentre aveva dovuto dare corso alla richiesta dell'altra cointestatario di ricevere il 50% del saldo disponibile, pari alla quota ad essa spettante *iure proprio*. Tale quota, appunto perché non riferibile alla *de cuius*, non era incisa dalla normativa fiscale e non doveva essere oggetto di dichiarazione di successione.

L'Intermediario aggiungeva, inoltre, di avere inviato al Ricorrente la dichiarazione di sussistenza il 1° agosto 2024.

6. Parte ricorrente depositava repliche, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Aggiungeva che l'Intermediario avrebbe tenuto un atteggiamento ostruzionistico a danno del Ricorrente. Precisava, quindi, le seguenti conclusioni: *“Tutto quanto illustrato in questa mia per chiedere alla [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO - NDR]: - Esempio provvedimento disciplinare nei confronti del [NOME DIPENDENTE INTERMEDIARIO, ESTRANEO AL PRESENTE PROCEDIMENTO - NDR] per la totale opacità utilizzata nella gestione delle procedure utili alla successione e all'ostruzionismo dimostrato, permanentemente, verso il sottoscritto a tutto vantaggio di mia sorella, formalmente cointestatario (e quindi cliente(?)); - Che le somme versate in maniera autonoma dalla Banca o di cui si è permesso il giroconto dopo molti mesi dalla morte di mia madre vengano dalla Banca con la MASSIMA URGENZA richieste indietro poiché non spettanti e reintegrate nel conto, ancora attivo, della de cuius; - Il rimborso delle spese legali che ho dovuto sostenere, e ammontanti ad euro 1.200,00 oltre a Iva (come da fattura che sono pronto a produrre), per ottenere in tempi ragionevoli quanto la filiale e per essa il direttore (...) (il quale mi ha invitato a rivolgermi per le vie legali) mi ha negato per mesi favorendo, senza ombra di dubbio, un erede (mia sorella) rispetto all'altro erede (il sottoscritto)”*.

7. L'Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto. ribadiva, inoltre, di avere inviato la dichiarazione di sussistenza al Ricorrente già in data 1° agosto 2024 (all.12), alla pec del legale che, per conto dello stesso Ricorrente, ne aveva fatto richiesta e all'indirizzo nella stessa richiesta indicato. Il fatto che il documento recasse poi, nell'intestazione, il nome della sorella del Ricorrente (fosse ad essa "indirizzato") dipendeva esclusivamente dal fatto che era stata quest'ultima a presentare per prima l'istanza, e pertanto il documento, a suo tempo emesso, riportava il suo nominativo.

DIRITTO

I. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove formulate dal Ricorrente nelle repliche.

Invero, ai sensi delle Disposizioni ABF Sezione VI - art. 1 (pag. 22): *"Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale"*.

In sede di repliche è, dunque, preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.

II. Sempre in via preliminare, va precisato che la cognizione di questo Arbitro Bancario Finanziario è limitata al sindacato sulla legittimità della condotta tenuta dall'Intermediario, mentre esulano dall'oggetto di questo procedimento – nonché dalla competenza per materia del Collegio ai sensi delle *Disposizioni ABF*, Sezione I, 4 e dell'art. 1, lett. b) della Deliberazione 29/07/08 CICR n. 275 ss.mm.ii. – le questioni relative ai rapporti interni tra coeredi e tra questi e l'altro cointestatario del conto corrente.

III. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 1854 c.c., *"Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto"*.

Il richiamo al concetto di solidarietà comporta che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascuno dei creditori solidali possa chiedere al debitore *"(...) l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori"*.

Conseguentemente, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, è *"obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate"* (Cass. 19.3.2021, n. 7862).

Secondo l'orientamento dei Collegi, tale principio trova un limite esclusivamente nel disposto dell'art. 48, comma 4, d.lgs. 346/1990 (Testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni), secondo cui: *"4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione"*. Si tratta, però, di un vincolo che trova origine nella normativa fiscale, e che è limitato alla quota del saldo del conto caduta in successione, e non della quota spettante, *iure proprio*, al cointestatario.

In conclusione, se la disponibilità della quota spettante ai coeredi *iure successionis*, è condizionata alla presentazione, da parte dei chiamati all'eredità, della dichiarazione di successione (ovvero della dichiarazione negativa, nei casi previsti dalla legge), va, per altro verso, ribadita la piena disponibilità *"iure proprio"* della quota del rapporto cointestato riferibile al correntista superstite (*ex multis*, Collegio

Coordinamento, n. 5305/2013, Collegio di Milano, decisione n. 1615/2019, Collegio Palermo, 21434/2020).

Nel caso di specie, la sorella del ricorrente e cointestataria del conto, dispose – la circostanza non è controversa – esclusivamente di una somma pari al 50% del saldo del conto, esistente alla data del decesso dell'altra cointestataria.

Tale importo, ai sensi del sopra citato art. 1854 c.c., corrisponde alla quota presuntivamente spettante *iure proprio* al cointestatario, sicché l'Intermediario ha legittimamente dato esecuzione all'operazione richiesta, con efficacia liberatoria rispetto ai coeredi dell'altro cointestatario, odierno Ricorrente.

Quanto alle contestazioni di Parte ricorrente circa il carattere meramente formale della cointestazione e alla esclusiva titolarità *de facto* del conto in capo alla cointestataria deceduta, esse rilevano esclusivamente ai fini dei rapporti interni tra cointestatori del conto (precisamente: tra il Ricorrente e gli altri coeredi della *de cuius* da una parte, e l'altra cointestataria dall'altra).

Ai sensi dell'art. 1298 c.c., infatti, *“Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”*. La norma in parola, come si evince, si riferisce esclusivamente ai rapporti interni tra i cointestatori, mentre – come detto – rispetto al debitore comune (l'Intermediario), la regola applicabile è quella dei sopra richiamati artt. 1854 e 1292 c.c., secondo cui tutti i cointestatori (con firma disgiunta, come nel caso di specie), sono creditori solidali, e hanno diritto di chiedere all'intermediario-debitore l'intero. Correlativamente, il pagamento effettuato dal debitore a uno dei condebitori solidali ha effetto liberatorio anche nei confronti dell'altro.

In conclusione, le doglianze del Ricorrente potranno essere mosse, nelle sedi competenti, nei confronti dell'altro cointestatario del conto, mentre va affermata la legittimità dell'operato dell'Intermediario.

II. Il rigetto della domanda pregiudiziale e il correlato accertamento della legittimità della condotta dell'Intermediario comportano il rigetto delle domande dipendenti di ripristinare il saldo esistente alla data del decesso e di conoscere le generalità del responsabile che autorizzò le operazioni.

III. Va, infine, rigettata la domanda di consegna della documentazione afferente al conto. Premesso che la domanda è formulata in termini generici, essa è comunque infondata. Come correttamente eccepito e documentato dall'Intermediario, infatti, questi riscontrò tutte le richieste di Parte ricorrente.

In particolare, la richiesta della dichiarazione di sussistenza fu consegnata personalmente dal Ricorrente il 1° luglio 2024 (all. 8 controdeduzioni). Tuttavia, il successivo 8 luglio 2024 (all. 9 controdeduzioni), il Ricorrente sollecitò la documentazione, per mezzo del proprio procuratore. L'Intermediario inviò la documentazione al procuratore anzidetto il 1° agosto 2024 (all.ti 11 e 12 alle controdeduzioni), dopo aver ricevuto copia del mandato rilasciato ad esso dal Ricorrente (che è, infatti, datato 29 luglio 2024: v. all.10 controdeduzioni).

Inoltre:

- la richiesta datata 14 febbraio 2025, con la quale il procuratore del Ricorrente chiedeva documenti specifici (assegni, estratti conto, ecc.), fu riscontrata con pec del 10 marzo 2025 (all.ti 3 e 4 alle controdeduzioni);

- l'ulteriore richiesta del 20 marzo 2025 (all. 5 controdeduzioni), fu riscontrata con pec del 18 aprile 2025 (all.ti 6 e 7).

In conclusione, l'Intermediario ha sempre riscontrato le richieste di documentazione, avanzate dal Ricorrente. La domanda va, pertanto, rigettata.

IV. Ogni altra domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI